

BOZZA DI STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE

È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione: “Pordenone Rail Hub S.r.l.” (in seguito, la “Società”).

ARTICOLO 2) SEDE

La Società ha sede legale in Pordenone, all’indirizzo deliberato dall’organo amministrativo.

ARTICOLO 3) OGGETTO

3.1 La Società ha per oggetto l’attività intermodale e potrà esercitare, anche avvalendosi dell’opera di terzi – nei limiti delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti – le seguenti attività:

- 1) la gestione e l’esercizio di terminal per i trasporti intermodali terrestri (movimentazione container marittimi, casse mobili e semirimorchi), sia treno/gomma che portuali (sia fluviali che marittimi);
- 2) l’organizzazione, la commercializzazione e la vendita di servizi di trasporto intermodali e complementari con mezzi propri o di terzi anche mediante l’esercizio diretto d’impresa di trasporto ferroviario e/o stradale;
- 3) la gestione e l’organizzazione del traffico della manovra e movimentazione ferroviaria di merci anche attraverso l’esercizio di impresa ferroviaria come definita dalla normativa comunitaria e nazionale di tempo in tempo vigente;
- 4) l’acquisto, la vendita, il noleggio, il deposito, la riparazione e la manutenzione di mezzi e delle attrezzature di qualunque natura per i trasporti intermodali;
- 5) lo svolgimento di tutte le attività affini di trasporto, di distribuzione, di carico e scarico da camion, unità di carico intermodali e vagoni ferroviari di traffico convenzionale, connesse alle attività di cui ai punti precedenti.
- 6) la prestazione di servizi, anche di logistica e telematici, connessi alle attività di cui ai punti precedenti.

3.2 La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute dall’organo amministrativo necessarie e utili per il conseguimento dell’oggetto sociale. La Società in ogni caso non potrà svolgere attività di intermediazione immobiliare e finanziaria, di gestione fiduciaria e di raccolta del risparmio nei confronti del pubblico e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.

3.3 Tutte le attività di cui ai punti precedenti potranno essere esercitate sia in Italia che all’estero.

3.4 Tutte le attività svolte dalla società potranno essere attuate anche in collaborazione con altri enti o società. La società ha facoltà di promuovere la partecipazione e/o di aderire agli organi

camerali, regionali, nazionali, comunitari ed internazionali che si occupano della gestione e delle problematiche di quanto oggetto della propria attività sociale e relativi processi di integrazione e interdipendenza sia nazionale, che europea che internazionale.

ARTICOLO 4) DURATA

4.1 La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2039 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea. In ogni caso la durata non potrà essere superiore alla data di scadenza (eventualmente prorogata) del contratto avente ad oggetto la concessione di gestione del terminal intermodale di Pordenone derivante dalla gara.

ARTICOLO 5) DOMICILIAZIONE

5.1 Il domicilio dei soci, e dei componenti degli organi sociali, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese. A tal fine la Società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

CAPITALE E PARTECIPAZIONI

ARTICOLO 6) CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONI

6.1 Il capitale sociale è di Euro [●] diviso in quote, di cui almeno una quota in capo al Socio Interporto.

6.2 Potranno assumere la qualità di socio, oltre al Socio Interporto, gli enti o le società private a carattere industriale (Socio Privato Operativo) individuate mediante procedure ad evidenza pubblica aventi ad oggetto l'acquisto della partecipazione e la gestione dell'attività oggetto dell'affidamento. Il Socio Privato Operativo deve possedere i requisiti di qualificazione previsti da norme di legge e/o regolamenti *pro tempore* vigenti in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita.

6.3 La durata della partecipazione del Socio Privato Operativo non può essere superiore alla durata dell'affidamento del contratto di gestione del terminal intermodale.

6.4 Il Socio Privato Operativo cessa di essere socio:

- in seguito alla revoca, decadenza o scadenza dell'affidamento del servizio;
- in caso di risoluzione del contratto di gestione del terminal intermodale;
- in caso di esclusione ai sensi del successivo articolo 7.

ARTICOLO 7) ESCLUSIONE DEL SOCIO PRIVATO OPERATIVO

7.1 L'esclusione del Socio Privato Operativo può essere disposta dall'Assemblea nelle seguenti ipotesi di giusta causa:

- gravi inadempienze in ordine all'assolvimento delle obbligazioni derivanti dal presente statuto;
- sopravvenuta perdita dei requisiti soggettivi e professionali posti a base di gara che hanno determinato l'aggiudicazione a suo favore della procedura competitiva ad evidenza pubblica indetta per la scelta del Socio Privato Operativo;
- sopravvenuta inefficacia, per causa a chiunque imputabile, del provvedimento di selezione del Socio Privato Operativo adottato a seguito di procedura ad evidenza pubblica e/o di tutti gli atti ad esso conseguenti;
- acquisizione diretta o indiretta, senza il preventivo consenso dell'Assemblea dei soci di una partecipazione rilevante in una società concorrente.

7.2 Il Socio Pubblico può comunicare al Consiglio di amministrazione l'accadimento di uno dei fatti di cui al precedente comma 1 per iscritto mediante posta elettronica certificata al Socio Privato Operativo. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è obbligato a contestare i

motivi che danno luogo alla proposta di esclusione entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla comunicazione del Socio Pubblico.

- 7.3 Il Socio Privato Operativo può esporre le proprie giustificazioni entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione delle contestazioni inviando apposita comunicazione mediante posta elettronica certificata. Decorso il suddetto termine, la contestazione e eventuale giustificazione inviata dal Socio Privato Operativo vengono allegate all'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla sua esclusione. L'assemblea delibera al riguardo con la maggioranza prevista per la modifica dello statuto, non computandosi nel calcolo la quota del socio della cui esclusione si tratta. Il Socio Privato Operativo non partecipa al voto per la deliberazione della sua esclusione.
- 7.4 Contro la delibera di esclusione il Socio Privato Operativo può proporre opposizione presso gli organi giudiziari secondo le modalità previste dalla legge.
- 7.5 La dichiarazione di liquidazione giudiziale del Socio Privato Operativo, ovvero l'accesso, l'ammissione o l'assoggettamento del medesimo a una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza previste dal D.lgs 14/2019, costituisce causa di esclusione di diritto dalla società, efficace a prescindere dall'attivazione del procedimento di cui ai commi precedenti.

ARTICOLO 8) AUMENTO E RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

- 8.1 La Società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi.
- 8.2 L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.
- 8.3 Fermo restando quanto previsto dall'art. 14.3, in caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. Nella decisione di aumento deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto che non potrà in nessun caso essere inferiore a 30 (trenta) giorni dalla data in cui viene comunicata ai soci da parte dell'organo amministrativo l'offerta di opzione, a mezzo lettera raccomandata e/o posta elettronica certificata. La comunicazione può essere omessa qualora tutti i soci dichiarino, contestualmente alla decisione di aumento di capitale, di essere informati dell'offerta di opzione e del termine relativo che, in questo caso, decorre dalla data della decisione di aumento.
- 8.4 Nella delibera di aumento di capitale i soci possono prevedere che lo stesso possa essere attuato, salvo che nell'ipotesi di cui all'articolo 2482-ter codice civile, anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione totalmente o parzialmente a favore di terzi, selezionati attraverso una procedura ad evidenza pubblica. Ai soci che non abbiano consentito alla decisione spetta il diritto di recesso, a norma del presente Statuto. In ogni caso la delibera di aumento mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione totalmente o parzialmente a favore di terzi potrà essere adottata solo con il voto favorevole del Socio Interporto di Pordenone S.p.A., con ciò intendendosi attribuito in suo favore il relativo diritto particolare, ex articolo 2468 codice civile.
- 8.5 Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, devono essere illustrate dall'organo amministrativo con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione in conformità con quanto previsto al successivo paragrafo. La relazione deve essere comunicata dall'organo amministrativo, al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Entro 15 (quindici) giorni il collegio sindacale deve

esprimere il proprio parere. La relazione dell'organo amministrativo, il parere del collegio sindacale e, nell'ipotesi di aumento mediante conferimento in natura, la relazione giurata di cui all'art. 2465 codice civile, devono restare depositati nella sede della Società durante i 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione.

- 8.6 In caso di deliberazione di aumento di capitale – diverso dagli aumenti di capitale previsti dagli artt. 2482-*bis* e 2482-*ter* del codice civile – il prezzo di sottoscrizione (compreso il sovrapprezzo) della quota da emettere in tale aumento di capitale (in seguito indicata come “Valutazione Pre-Money”) non potrà essere inferiore al Valore di Mercato della quota alla data della delibera dell'aumento di capitale. La suddetta Valutazione Pre-Money sarà determinata dal consiglio di amministrazione della Società con il voto favorevole dell'amministratore / amministratori nominati dal Socio Interporto di Pordenone S.p.A. o, in mancanza di tale voto favorevole, da una primaria società di revisione nominata dal consiglio di amministrazione della Società con il voto favorevole dell'amministratore / amministratori nominati dal Socio Interporto. Con ciò si intende attribuito un diritto particolare, *ex* articolo 2468, terzo comma del codice civile in favore del Socio Interporto di Pordenone S.p.A., quale diritto di veto su tale decisione del consiglio di amministrazione, nei limiti e con le modalità sopra indicate.

Per Valore di Mercato si intende il corrispettivo che un soggetto terzo riconoscerebbe per l'acquisto delle quote della Società nell'ambito di un'operazione condotta in buona fede e a condizioni eque di mercato, calcolato sulla base di metodi di valutazione utilizzati per operazioni similari da parte di soggetti operanti in settori di mercato analoghi o similari a quello della Società, senza tenere conto di eventuali premi di maggioranza o sconti di minoranza. Tale valore non potrà comunque essere inferiore al valore di rimborso previsto in caso di recesso *ex* articolo 2473 c.c.

- 8.7 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge.

ARTICOLO 9) VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI

- 9.1 I soci potranno versare somme sia in conto capitale sia in conto finanziamento. Salvo patto contrario, i predetti versamenti dovranno essere considerati infruttiferi di interessi.

ARTICOLO 10) TRASFERIMENTO QUOTE

- 10.1 Il trasferimento delle quote è consentito, in tutto o in parte, solo alle condizioni di seguito stabilite.
- 10.2 Il Socio Privato Operativo può trasferire la quota sulla base del previo consenso del Socio Pubblico che potrà essere concesso a condizione che siano rispettati i criteri previsti dalla disciplina di legge ed europea per il subentro nella partecipazione e nella gestione del servizio.
- 10.3 È attribuito al socio Interporto Pordenone il diritto particolare, *ex* art. 2468, comma 3, c.c. di trasferire a terzi nel rispetto della normativa recante disposizioni in materia di obblighi di evidenza pubblica, in una o più operazioni, partecipazioni rappresentative sino al dieci per cento (10%) della quota dal medesimo detenuta nel capitale sociale.
- 10.4 Ogni trasferimento di partecipazioni effettuato in violazione delle disposizioni del presente articolo è inefficace nei confronti della Società.

ARTICOLO 11) RECESSO DEI SOCI

- 11.1 Il diritto di recesso spetta nelle ipotesi di legge. La proroga prevista all'art. 4 non attribuisce il diritto di recesso.
- 11.2 Verificandosi le cause previste all'art. 11.1, il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo della Società con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e/o posta elettronica certificata spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della deliberazione che lo legittima, con l'indicazione delle proprie generalità e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.
- 11.3 Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
- 11.4 Il recesso si intende esercitato e acquista efficacia il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società, ed è comunque riferito alla totalità delle partecipazioni detenute dal socio recedente. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.
- 11.5 Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso sono inalienabili sino a quando non vengano eventualmente riassegnate ai sensi del presente Statuto e nel rispetto delle norme e dei regolamenti.
- 11.6 Per la liquidazione della partecipazione del socio receduto si applicano le disposizioni del successivo Articolo 12.

ARTICOLO 12) LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

- 12.1 Nelle ipotesi previste dall'Articolo 11 che precede, le partecipazioni saranno rimborsate al socio in base al Valore di Mercato determinato ai sensi del Paragrafo 8.6.
- 12.2 Il rimborso delle partecipazioni avviene con le modalità di legge entro 180 (centottanta) giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione / dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

ASSEMBLEA E DECISIONI DEI SOCI

ARTICOLO 13) CONVOCAZIONE

- 13.1 L'assemblea è convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, nei termini e nei modi di legge, ed in ogni caso quella annuale ordinaria per l'approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, l'assemblea potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 13.2 L'assemblea è convocata a cura dell'organo amministrativo della Società con lettera raccomandata, telefax o messaggio di posta elettronica, spediti ai soci, amministratori e sindaci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.
- 13.3 Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

- 13.4 Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal destinatario.
- 13.5 Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra, quando vi partecipi l'intero capitale sociale e siano presenti o informati l'intero consiglio di amministrazione, nonché tutti i sindaci effettivi e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.
- 13.6 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea potrà farsi rappresentare mediante delega in forma scritta, da altra persona. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento all'assemblea stessa.
- 13.7 L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza, da altra persona designata dai presenti. L'assemblea nomina un segretario che può essere anche non socio. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo della Società o il Presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.
- 13.8 L'assemblea può essere svolta anche tramite il sistema di audio-video conferenza, a condizione a che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei soci e che si verifichino le seguenti condizioni: **1)** che nell'avviso di convocazione sia indicato almeno un luogo fisico ove i soci che lo desiderino possano recarsi per parteciparvi; **2)** che al presidente dell'assemblea sia consentito accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; **3)** che al soggetto verbalizzante sia consentito percepire adeguatamente gli interventi e gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; **4)** che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata dal presidente e dal segretario dell'assemblea, quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, anche l'eventuale videoregistrazione, previa informativa datane nell'avviso di convocazione.

ARTICOLO 14) DECISIONI DEI SOCI

- 14.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente Statuto e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un quinto del capitale sociale.
- 14.2 Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea dei soci, nella prima e nelle successive convocazioni, trovano applicazione i *quorum* previsti per legge, salvo quanto previsto ai Paragrafi che seguono.
- 14.3 Le decisioni dei soci aventi a oggetto le materie che seguono devono essere adottate con il voto favorevole del Socio Interporto, con ciò intendendosi attribuito il relativo diritto particolare, ex articolo 2468 codice civile in suo favore:
- (i) modifica dell'oggetto sociale, modifica delle materie attribuite dallo Statuto alla competenza dell'assemblea, nonché di ogni altra disposizione statutaria relativa al trasferimento delle quote, ai diritti di nomina dei membri dell'organo amministrativo e di controllo di cui ai successivi Articoli 15 e 21,

nonché alla modifica – anche indiretta – o esclusione di ogni altro diritto particolare del Socio Interporto;

- (ii) operazioni sul capitale sociale, trasformazione, fusione e scissione della Società;
- (iii) scioglimento anticipato, messa in liquidazione e nomina dei liquidatori;
- (iv) trasferimento della sede legale;
- (v) modifica dei *quorum* deliberativi rafforzati;
- (vi) decisioni rimesse all'assemblea ai sensi del precedente art. 14.1;
- (vii) trasferimento delle partecipazioni del Socio Privato Operativo ai sensi degli articoli 10.2 e 10.3.

14.4 Se i soci intervenuti non rappresentano complessivamente la parte di capitale sopra richiesta agli articoli 14.2 e 14.3 per poter deliberare, l'assemblea può essere nuovamente convocata. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno della prima e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla stessa e delibererà con le medesime maggioranze previste per l'assemblea di prima convocazione, fatti salvi i limiti di legge.

14.5 Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, salvi i diritti particolari previsti dal presente statuto.

14.6 Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 15) COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO. NOMINA E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

15.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) oppure da 5 (cinque) membri, anche non soci, nominati dall'assemblea, che stabilirà il numero degli eventuali consiglieri e designa il Presidente su indicazione del socio Interporto ai sensi dell'art. 15.4.

15.2 L'organo amministrativo dura in carica per il tempo determinato di volta in volta all'atto della nomina. I componenti dell'organo amministrativo sono rieleggibili.

15.3 Qualora per dimissioni o per altra causa venga meno, prima della scadenza del mandato, uno qualsiasi dei consiglieri in carica, il consiglio di amministrazione provvederà a sostituire i membri mancanti in conformità alla legge e al presente Statuto.

15.4 Al Socio Interporto è riconosciuto il diritto particolare, ex articolo 2468, terzo comma del codice civile, di designare 1 (un) amministratore, nel caso di consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) membri, e 2 (due) amministratori, nel caso di consiglio di amministrazione composto da 5 (cinque) membri. L'amministratore o uno degli amministratori designati da Interporto avrà la funzione di Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di cessazione di un amministratore espressione del Socio Interporto (per qualsiasi ragione occorsa) spetta al Socio Interporto il diritto di designare un nuovo amministratore di propria espressione in esecuzione del diritto particolare ex articolo 2468 del codice civile sopra indicato.

ARTICOLO 16) RIUNIONI DEL CONSIGLIO

- 16.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno trimestralmente e in ogni caso ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità, o quando ne sia fatta richiesta al Presidente stesso da almeno uno degli amministratori o dai sindaci effettivi, anche fuori della sede sociale, purché in Italia o in altro paese dell'Unione Europea.
- 16.2 La convocazione è fatta dal Presidente o in sua assenza, ove esistano, da uno degli amministratori delegati o, in subordine, dall'amministratore più anziano di età con lettera raccomandata, o messaggio di posta elettronica, da spedire almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza ed in caso di urgenza con lettera raccomandata a mano, o messaggio di posta elettronica da spedire almeno 1 (uno) giorno prima della riunione, al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Anche in assenza delle suddette formalità, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora siano presenti tutti i suoi membri e i componenti del Collegio Sindacale, ovvero quando sia intervenuta la maggioranza dei suoi componenti e tutti gli aventi diritto ad intervenire abbiano dichiarato di essere stati previamente informati della riunione anche senza le particolari formalità richieste in via ordinaria per la convocazione. È possibile tenere le riunioni anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi audio o audio/video collegati, alle seguenti condizioni di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; b) sia consentito al Presidente della riunione accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.
- 16.3 Il consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza, ove esistano, da uno degli amministratori delegati o in subordine dall'amministratore più anziano di età. Chi presiede l'adunanza del consiglio è assistito da un segretario, designato anche fra estranei. Il Presidente può ammettere a riunioni del consiglio soggetti diversi dagli aventi diritto alla partecipazione ove non consti l'opposizione della maggioranza degli amministratori.
- 16.4 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, fatti salvi i limiti di legge e di Statuto, nonché quanto previsto dall'art. 18.2.

ARTICOLO 17) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

- 17.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, nessuno escluso od eccettuato, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano in via esclusiva all'assemblea o alla decisione dei soci.
- 17.2 Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, nei limiti previsti dall'art. 2381 del codice civile in quanto applicabile. In ogni caso la delega dovrà essere attribuita al Presidente e anche almeno a uno degli amministratori indicati dal Socio Privato Operativo.

17.3 È attribuita alla competenza dell'organo amministrativo l'assunzione di deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis* del codice civile, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio e gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

ARTICOLO 18) DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

18.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria l'effettiva presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

18.2 In deroga a quanto previsto al comma precedente, le deliberazioni aventi ad oggetto le seguenti materie sono validamente assunte esclusivamente con il voto favorevole del Consigliere di Amministrazione o dei Consiglieri di Amministrazione designati da Interporto:

1. approvazione e modifica del piano industriale e del piano degli investimenti;
2. approvazione del budget annuale e delle sue modifiche sostanziali;
3. acquisto, alienazione o costituzione di diritti reali su beni;
4. assunzione di finanziamenti, rilascio di garanzie o assunzione di obbligazioni di importo superiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila).

Il diritto previsto in questo articolo costituisce un diritto particolare *ex art.* 2468, comma 3, c.c.

ARTICOLO 19) RAPPRESENTANZA SOCIALE

19.1 Al Presidente del consiglio di amministrazione e, nei limiti delle attribuzioni conferite, ai consiglieri delegati spetta, la rappresentanza della società verso i terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni sede e grado, anche per giudizi di cassazione e di revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti. L'organo amministrativo potrà comunque delegare a terzi, anche non soci, la firma e la rappresentanza sociale, ma ciò solo per singoli atti, nonché per gruppi o categorie di atti.

ARTICOLO 20) COMPENSO AMMINISTRATORI

20.1 A ciascun membro del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle loro funzioni.

20.2 L'assemblea può, inoltre, assegnare loro un compenso, con erogazione unica o periodica, così come potrà stabilire l'eventuale diritto a un'indennità di fine mandato e determinarne il criterio di computo in relazione al compenso, avendo anche facoltà di stabilire un compenso complessivo per la totalità dei membri del consiglio di amministrazione, esclusi gli amministratori investiti di particolari cariche.

20.3 Il compenso per gli amministratori investiti di particolari cariche sarà determinato dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

ARTICOLO 21) COLLEGIO SINDACALE

21.1 Anche ove non ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, la gestione della Società sarà controllata da un collegio sindacale composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

21.2 Al Socio Interporto è riconosciuto il diritto particolare, *ex articolo* 2468, terzo comma del

codice civile, di designare 1 (un) sindaco effettivo (che avrà il ruolo di Presidente) e 1 (un) supplente del collegio sindacale. In caso di cessazione di uno o più di tali sindaci espressione del Socio Interporto (per qualsiasi ragione occorsa), spetta al Socio Interporto il diritto di designare, a seconda dei casi, uno o più nuovi sindaci di propria espressione in esecuzione del diritto particolare *ex* articolo 2468 del codice civile sopra indicato.

21.3 Fatto salvo quanto previsto nel presente Statuto, per la nomina, i poteri, le competenze, la durata, il funzionamento e la retribuzione, valgono le norme di legge e in particolare, in quanto compatibili, trovano applicazione le norme stabilite in tema di società per azioni. Le riunioni dell'organo di controllo collegiale possono tenersi in audio e video conferenza secondo i principi previsti per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

21.4 La revisione legale dei conti della Società è esercitata, a scelta dell'assemblea, dal Collegio Sindacale, da un revisore contabile o da una società di revisione.

ARTICOLO 22) BILANCIO E RIPARTO UTILI

22.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge. I bilanci d'esercizio della Società dovranno essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, che svolgerà anche il controllo contabile, nominato dall'assemblea.

22.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dopo il prelievo di una somma da destinarsi alla riserva legale *ex* articolo 2430 del codice civile, saranno distribuiti ai soci in proporzione alle quote sociali, salvo che l'assemblea non deliberi speciali accantonamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rinviarli in tutto od in parte ai successivi esercizi.

ARTICOLO 23) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

23.1 Salvo diversa decisione del Socio Pubblico, la cessazione della qualità di socio del Socio Privato Operativo costituisce causa di scioglimento della Società.

23.2 Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualunque tempo allo scioglimento della Società l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri e i compensi.

23.3 Ai sensi dell'art. 2468, comma 3, cod. civ., è attribuito al socio Interporto il diritto particolare di formulare e sottoporre all'assemblea dei soci la proposta relativa ai criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione della Società ai sensi dell'art. 2487, comma 1, lett. c), cod. civ.

ARTICOLO 24) DIRITTI PARTICOLARI

24.1 Quanto riconosciuto ai paragrafi 8.4 (aumenti di capitale in favore di terzi), 8.6 (determinazione Valutazione Pre-Money), 10.3 (diritto del Socio Pubblico di trasferire a terzi partecipazioni fino al 10% della propria quota), 14.3 (diritto di veto in assemblea), 15.4 (nomina amministratori), 18.2 (diritto di veto dell'amministratore nominato da Interporto in C.d.A.), 21.2 (nomina sindaci), 23.1 e 23.3 (causa di scioglimento e criteri di liquidazione) in favore del Socio Interporto è da qualificarsi in ogni caso quale diritto particolare, *ex* articolo

2468, terzo comma del codice civile.

24.2 I diritti particolari come sopra attribuiti e riconosciuti sono intrasmissibili in caso di cessione totale e parziale a qualsiasi titolo, di costituzione di pegno o di usufrutto della quota in titolarità del Socio Interporto.

24.3 In caso di cessione parziale ogni diritto particolare attribuito al Socio Interporto continuerà ad essere integralmente riconosciuto in suo favore, pertanto i diritti particolari previsti dal presente Statuto a favore del Socio Interporto resteranno in capo al Socio Interporto fintantoché rimarrà socio della Società a prescindere dalla percentuale del capitale.

24.4 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2468 quarto comma del codice civile i diritti particolari possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci, e la modifica indiretta richiede il consenso del socio Interporto.

ARTICOLO 25) DISPOSIZIONI FINALI

25.1 Foro competente per ogni controversia riguardante la Società od i rapporti sociali in genere è quello di Trieste, quale sede della Sezione Specializzata in materia di Imprese.

25.2 Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento al codice civile ed alle leggi speciali in materia.